



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.P.S.S.A.R. di San Pellegrino Terme con Convitto Annesso

Viale della Vittoria, 6 – 24016 San Pellegrino Terme (BG) - ☎ 0345 21096 - 📠 0345 23118
✉ info@ipssarsanpellegrino.org - ✉ bgrh01000p@pec.istruzione.it - Cod. Mecc. BGRH01000P

- **AGLI ATTI DELLA SCUOLA**
- **ALL'ALBO ON LINE**

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE – AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs.50/2016 – impegno di spesa per l’adeguamento ai requisiti richiesti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, conferimento ed adeguamento misure minime di sicurezza ICT per € 1.920,00 (iva esclusa)
CIG: ZE92300BOE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la necessità di adeguare, in base alle disposizioni previste dal Regolamento UE 679/2016 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), le misure di protezione dei dati personali che sono trattati durante l’espletamento delle proprie funzioni istituzionali le cui disposizioni entrano in vigore dal 25/05/2018,

VISTA altresì la necessità di provvedere all’adeguamento, in funzione di quanto sopra, delle Misure Minime di Sicurezza ICT (delibera AGID n. 2/17).

VALUTATA l’esigenza di indire una procedura per l’affidamento dell’incarico di Responsabile di Protezione dei Dati (DPO).

RITENUTO opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

CONSIDERATA l’impellente necessità ed urgenza di provvedere all’adeguamento delle norme in protezione dei dati personali come da regolamento UE, anche in considerazione delle sanzioni previste;

VISTA l’offerta presentata da una Società che vanta esperienza e competenza in materia si per quanto riguarda gli aspetti giuridici che per quanto riguarda quelli tecnico-informatici: PrivacyCert Lombardia SRL, con sede in Bergamo (BG), Passaggio Don Seghezzi 2;

VISTO il “Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture” che eleva il limite previsto dal comma 1, art. 1 del DM 44/2001, fino all’importo di € 5.000,00 (iva esclusa) come da delibera C.d.I n°35 del 29 ottobre 2015;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50 “Nuovo Codice degli Appalti” (G.U. n°91 del 19/04/2016);

RICHIAMATI:

- l'art.32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
- l'art.192 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

DATO ATTO:

- che l'art.37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della necessaria qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'art.37, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016;
- che l'art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

PRESO ATTO

che non sono presenti nel Me.Pa. convenzioni relative a prestazioni professionali funzionali ed idonee a soddisfare lo specifico bisogno dell'Amministrazione dovendo, pertanto procedere, alla richiesta di prestazioni professionali specifiche e particolari;

RAVVISATO

che il fine pubblico da perseguire è l'adozione di specifiche misure sulla protezione dei dati personali in linea con la normativa che prevede:

- ✓ la necessità di gestire un registro dei trattamenti e garantire nel tempo la sicurezza dei dati;
- ✓ l'obbligo di notificare i data breach;
- ✓ l'esigenza di introdurre la figura del Data Protection Officer dell'IPSSAR;

VALUTATO CHE:

l'offerta della PrivacyCert Lombardia SRL, con sede legale in Bergamo (BG), Passaggio Don Seghezzi 2, pervenuta in data del 29/03/2018, risulta idonea dal punto di vista delle prestazioni professionali, congrua dal punto di vista economico ed in linea con le indagini di mercato effettuate;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa:

- di autorizzare il ricorso ad una procedura al di fuori della piattaforma www.acquistinretepa.it, rilevato che le condizioni di fornitura previste dal Me.Pa. non sono compatibili ed idonee, per le motivazioni espresse in premessa, al soddisfacimento dello specifico bisogno dell'Amministrazione sussistendo i presupposti della normativa di specie;
- di indire una procedura di affidamento diretto ai sensi del combinato disposto tra l'art. 36, comma 2 lettera a del D. L.vo 50/2016 e l'art. 34, comma 1 del D.M. 44/01;
- di affidare l'incarico ai fini dell'adeguamento del sistema di protezione dei dati personali dell'IPSSAR di San Pellegrino Terme ai dettami previsti dal Regolamento UE 679/2016, e delle misure minime di sicurezza ICT alla: **PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL** con sede a Bergamo, Passaggio Don Seghezzi, 2 P.IVA : 04224740169, mediante la stipula di una scrittura privata;
- di autorizzare, altresì, l'imputazione della relativa spesa di **Euro 2.342,40** (Iva inclusa) nel **Programma Annuale 2018: Attività A01 - Funzion.to Amm.vo Generale** - sottoconto 03/06/05;
- di nominare il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dr. Salvatore Ferraro quale esecutore della procedura di affidamento sopra citata nonché della redazione del relativo contratto.

Il Dirigente Scolastico

dott. Brizio Luigi Campanelli

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa